

N. R.G. 4451/2015



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare *ex art.* 2476 comma 3 cc promosso da A e B con gli avv.ti C contro D in persona del curatore speciale avv.to E nonché contro F sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.11.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 5.6.2015, A e B, professandosi soci di C srl ed indicando la proponenda domanda di risarcimento dei danni per responsabilità gestoria nei confronti D, amministratore unico di detta società, hanno chiesto l'adozione del provvedimento di revoca cautelare dell'amministratore medesimo, ai sensi dell'art. 2476 comma 3 cc. Convenendo in giudizio la società medesima e l'amministratore, i rammentati soci hanno allegato come l'impresa sociale sarebbe unicamente svolta nell'attività immobiliare consistente nel concedere in locazione a certa E un immobile adibito a capannone ed uffici, sito in Vicenza, viale S. Agostino n. 282, ove la conduttrice avrebbe la propria sede, per un canone mensile di euro 32.500,00.=, oltre IVA.

Dopo avere rammentato che la compagine sociale di E sarebbe costituita dallo stesso D, e certi F, G e H, oltre che dallo stesso B, compagine del tutto analoga rispetto a quella di C, i ricorrenti hanno allegato, quali gravi irregolarità



gestorie addebitabili all'amministratore unico di [redacted] la mancata approvazione e deposito dei bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2012 e 31.12.2013, in quanto, nonostante la convocazione dell'assemblea, adempimento tra l'altro eseguito in ritardo, i bilanci medesimi non si sarebbero potuti deliberare, vedendo la presenza dei soli ricorrenti medesimi e neppure partecipandovi l'amministratore, salva la convocazione con forte ritardo di nuova assemblea del 25.5.2015, anch'essa andata deserta, per l'approvazione, non solo dei bilanci 2012 e 2013 ma anche del bilancio al 31.12.2014.

Prospettando censure ai bilanci proposti dall'amministratore e pur non approvati, con particolare riferimento alla voce "crediti esigibili entro l'anno" che, nel corso degli esercizi e dal 2008, avrebbe avuto sistematico incremento, fino a giungere all'importo di euro 627.000,00.=, secondo quanto esposto nell'ultimo bilancio approvato al 31.12.2011, i ricorrenti hanno imputato all'amministratore anche la condotta inadempiente di qualsivoglia iniziativa volta a tutelare il loro diritto ad ottenere la documentazione contabile dell'impresa onde svolgere i necessari controlli, secondo il disposto dell'art. 2476 comma 2 cc, nonostante e i plurimi solleciti, anche al fine di verificare la correttezza delle poste di bilancio rammentate, tanto da far pensare che la voce "crediti esigibili entro l'anno", sia espediente contabile per occultare indebiti atti distrattivi dell'amministratore, posto che i crediti della società verso la conduttrice risulterebbero regolarmente estinti a seguito dei pagamenti dei canoni di locazione dovuti e considerando che sarebbe emersa l'esistenza di una non meglio identificata cassetta di sicurezza presso cui sarebbero depositati fondi della società.

Quanto al presupposto del *periculum in mora*, i ricorrenti hanno affermato essere indispensabile far cessare la condotta descritta al fine di escludere l'aggravamento del danno.

Con memoria depositata il 15.7.2015, si è costituita [redacted] in persona dell'amministratore e legale rappresentante [redacted] il quale a sua volta non ha provveduto a costituirsi in proprio, per cui ravvista la necessità di nominare per la società il curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 e ss cpc, il Giudice ha differito la causa a successiva udienza, onde consentire la notificazione al nominando curatore



speciale e allo stesso convenuto **D**, essendosi perfezionata la prima notificazione fatta nei suoi confronti successivamente al termine assegnato. Per la nuova udienza di comparizione si è costituito il curatore speciale di **C**, mentre nessuno si è costituito per l'amministratore.

Il curatore speciale ha evidenziato che non tutte le doglianze proposte dai ricorrenti sarebbero idonee a determinare la revoca dell'amministratore, posto che quelle relative al difetto di approvazione dei bilanci di esercizio sarebbero mera espressione della impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare, con conseguente rimedio, eventualmente, dello scioglimento della società, mentre l'inadempimento da parte dell'amministratore dell'obbligo di consentire l'esercizio del diritto potestativo di controllo da parte dei soci al più darebbe luogo al rimedio cautelare dell'esercizio urgente di detto diritto, ex art 700 cpc, non permettendo in sé la possibilità di ottenere la revoca dell'organo gestorio. Quanto alla censura relativa ai documenti di bilancio e riferita alla posta "crediti esigibili entro l'anno", la curatela ha evidenziato come tale voce sia risalente nel tempo ed esposta anche nei bilanci approvati dai soci ricorrenti. Pur evidenziando che, sulla base della documentazione in atti, non sarebbe possibile dare riscontro pieno all'allegata non chiara e non trasparente gestione dell'impresa, il curatore speciale ha concluso rimettendosi alle decisioni di giustizia.

Preliminarmente, deve osservarsi che il contraddittorio è stato instaurato regolarmente nei confronti della società, parte necessaria anche nel procedimento di revoca dell'amministratore, in quanto soggetto in favore del quale la misura viene adottata allo scopo di scongiurare pregiudizio nel contesto della prospettata azione di responsabilità proponibile dai soci in termini di legittimazione straordinaria ed in luogo della legittimazione della società medesima. Parimenti, il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti dell'amministratore, soggetto colpito dal provvedimento di revoca e legittimato passivo dell'azione, essendosi provveduto a



nominare per la società medesima curatore speciale, visto l'innegabile conflitto di interesse esistente tra quest'ultima ed il suo legale rappresentante.

Peraltro, va notato che, se la società si è costituita in persona del suo curatore speciale, l'amministratore ancora in carica ha ricevuto, in data 16.10.2015 e quindi entro il termine assegnato, la notificazione del ricorso introduttivo e del provvedimento di rifissazione dell'udienza, pur omettendo la propria costituzione. Infatti, detta notificazione risulta inviata a **D** quale amministratore di **C**, vista la sua attuale carica, presso la sua residenza, notifica dallo stesso personalmente ricevuta mediante ritiro del plico depositato presso l'ufficio postale.

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, deve obiettivamente concordarsi con quanto affermato dal curatore speciale della società, secondo cui il provvedimento di revoca previsto dall'art. 2476 comma 3 cc non può essere fondato sul mancato funzionamento dell'assemblea chiamata ad approvare i bilanci di esercizio.

In argomento, deve chiarirsi come il rimedio cautelare della revoca dell'amministratore, in quanto collocato nel contesto della disciplina della responsabilità degli amministratori verso la società, ha come suo imprescindibile presupposto la circostanza che vengano addebitati all'amministratore fatti di responsabilità gestoria idonei ad arrecare possibile danno all'impresa collettiva. Appare evidente che, se detta responsabilità può essere affermata nel caso in cui l'amministratore ometta di predisporre i bilanci di esercizio, ovvero ometta il loro deposito ove approvati, ovvero ancora ometta di convocare l'assemblea per la discussione e l'approvazione di tali documenti contabili, essendo tutte dette omissioni condotte inadempienti agli obblighi gestori di corretta amministrazione, esponendo la stessa società a pregiudizio, non può affermarsi la sussistenza di alcuna violazione di legge o di statuto ove, una volta convocata l'assemblea, questa non possa deliberare per il mancato raggiungimento dei necessari *quorum*. Nel caso di specie, è incontestato che l'amministratore ha provveduto a convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2012, tanto che gli stessi ricorrenti producono la



convocazione dell'assemblea del 30.7.2013 per l'approvazione del documento in questione (doc. n. 7 di fascicolo di parti ricorrenti), convocazione a cui non è conseguita alcuna deliberazione per difetto di *quorum*, mentre risulta che l'amministratore ha convocato per il 25.5.2015, seppure in ritardo rispetto agli esercizi 2012 e 2013, l'assemblea per l'approvazione dei bilanci 2012, 2013 e 2014, anche in questo caso non essendo stati raggiunti i *quorum* necessari per deliberare, vista la presenza dei soli soci odierni ricorrenti (docc. nn. 9, 28, 29 e 30 di fascicolo di parte attrice). E' pacifico, di converso, che l'amministratore ha provveduto a predisporre tutti i documenti di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci, tanto che i ricorrenti ne hanno dimesso copia. Se è vero che l'amministratore, a seguito della mancata discussione del bilancio 2012 ha ritardato a riconvocare l'assemblea, ritardo evidenziabile anche in riferimento all'approvazione del bilancio 2013, tale ritardo di per sé non può assurgere a grave irregolarità gestoria, ove non si indichi quale possibile pregiudizio ne sia derivato per la società, irregolarità gestoria neppure ravvisabile nel fatto che l'amministratore abbia ommesso di presenziare alle assemblee dallo stesso convocate.

Analoghe considerazioni vanno spese in riferimento alla doglianza relativa all'inadempimento dell'amministratore dell'obbligo di consentire ai soci di esercitare i propri diritti di controllo, a norma dell'art. 2476 comma 2 cc. Sebbene il diritto di controllo dei soci non amministratori sull'attività di gestione dell'organo amministrativo è disciplinato nel contesto della norma dedicata alla responsabilità dell'amministratore, appare possibile notare come l'eventuale violazione di detto diritto riguardi la sfera giuridica del soggetto leso che rimane il socio che abbia invano richiesto l'accesso alla documentazione contabile e sociale, seppure l'esercizio del diritto di controllo sia inequivocabilmente funzionale a rendere esperibili, *causa cognita*, le azioni di responsabilità da parte dei soci a tutela dei diritti patrimoniali della società. Ora, l'art. 2476 comma 3 cc, nel prevedere che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può anche chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato il provvedimento di revoca, evidenzia come l'irregolarità gestoria deve essere idonea ad arrecare possibile pregiudizio alla società, cosicché deve essere escluso che il comportamento dell'amministratore possa legittimare la sua revoca nel caso in cui essa condotta rilevi nell'ambito dei rapporti tra soci ed amministratore, al



di fuori della gestione dell'impresa, come è nel caso invocato, potendo i soci avvalersi del rimedio giurisdizionale cautelare della condanna alla consegna della documentazione oggetto del proprio diritto di controllo.

In ogni caso, va osservato che la violazione del dovere dell'amministratore, quale l'inadempimento dell'obbligo di consentire ai soci di consultare, ai fini di controllo, la documentazione dell'impresa, può comunque essere valorizzato quale sintomo di condotte gestorie dell'amministratore che facciano ritenere esistenti irregolarità foriere di pregiudizio per la società che, in tal modo, possono essere occultate e sottratte alla vigilanza dei soci.

Ciò premesso, l'attenzione deve essere concentrata in riferimento alla censura esposta dai ricorrenti rispetto alla attività gestoria dell'amministratore nella rappresentazione contabile di essa attività, attività che compete all'organo amministrativo nell'interesse diretto della società amministrata e fonte di possibile responsabilità verso la stessa.

Nel caso portato all'attenzione del Giudice è evidenziato come i bilanci di esercizio, già a partire dal 2008, rappresenterebbero una posta dello stato patrimoniale indicata nell'attivo circolante come "crediti esigibili entro l'esercizio successivo", posta che si è incrementata negli anni sino a giungere, con l'esercizio 2011, all'importo di euro 627.269,00.=, per arrivare nel 2013 ad euro 825.525,00.=, secondo il documento di bilancio predisposto dall'amministratore e pur non oggetto di alcuna approvazione in sede assembleare per i motivi già esposti (docc. nn. 14 *quater* e 16 di fascicolo di parte ricorrente).

Appare opportuno osservare che tale posta contabile che concorre a formare l'attivo non risulta in alcun modo esplicitata nel contesto della nota integrativa che accompagna i bilanci approvati ovvero da approvare, mai dando l'amministratore giustificazione alcuna di essa. Peraltro, evidenziando, come osservato dallo stesso curatore speciale, che l'attività dell'impresa fondamentale si esaurisce nel concedere in locazione l'immobile destinato a € dovrebbe potersi ritenere che tali crediti esigibili entro l'esercizio successivo riguardino detta attività caratterista anche in ragione della consistenza che essi hanno raggiunto, così come




esposti. Tuttavia, parte ricorrente ha dato adeguata contezza che, in realtà, detti crediti non possono in alcun modo riguardare i canoni dovuti dalla società conduttrice, posto che è prodotto in atti il mastrino della relativa movimentazione dal gennaio 2009 all'ottobre del 2013 da cui si evince come i canoni di locazione siano stati regolarmente corrisposti a [C].

Peraltro, i ricorrenti lamentano che l'amministratore avrebbe accantonato somme di denaro di pertinenza della società in un cassetta di sicurezza, essendo contestata la gestione dei proventi sociali, tanto da ipotizzare che detti fondi così accantonati sarebbero stati sottratti dall'amministratore e occultati contabilmente con la voce di bilancio evidenziata. Sebbene non sia possibile, allo stato, appurare se effettivamente la voce "crediti esigibili entro l'esercizio successivo" occulti le distrazioni poste in essere dall'amministratore, ciò che rileva è che, in effetti, detta posta di bilancio non appare in alcun modo trasparente e chiara, inficiando essa la stessa trasparenza e chiarezza della gestione dell'impresa. Inoltre, che fondi di [C] siano stati gestiti e versati dall'amministratore mediante deposito in una non meglio identificata cassetta di sicurezza risulta dal fatto che, in sede di riunione del consiglio di amministrazione di [E], in occasione della revoca delle deleghe sino ad allora attribuite a [A] e [B] in detta società, si è aperta discussione circa la condotta di [D] in riferimento alla gestione della "collegata" [C], tanto che dalla bozza di verbale trasmessa dal sindaco [I], e successivamente modificata senza alcuna apparente motivazione, risulta che in argomento [D], in risposta all'affermazione secondo cui i fondi di [C] sarebbero stati prelevati nel tempo, avrebbe riferito essi fondi essere versati in una cassetta di sicurezza (vedasi docc. nn. 20 e 21 di fascicolo di parte ricorrente).

Come detto, ai fini del giudizio di revoca dell'amministratore, rileva la sussistenza di gravi irregolarità gestorie potenzialmente espressione di pregiudizio per la società, pregiudizio che può certamente derivare della gestione non trasparente del patrimonio sociale, così come desumibile dalle risultanze di bilancio e dall'esistenza di non meglio identificati depositi presso cui sarebbero confluiti i fondi della società, non rilevando la possibilità che gli stessi soci odierni ricorrenti avessero contezza di tale gestione poco trasparente, avendo anche essi approvato i bilanci di esercizio pregressi ove la posta "crediti esigibili entro l'esercizio successivo" sarebbe già stata



indicata. Infatti, deve essere valorizzata la condotta gestoria irregolare, indipendentemente dal fatto che di tale pregiudizio possano essere corresponsabili o compartecipi i soci, rimanendo obbligo primario dell'amministratore quello della gestione corretta dell'impresa e del suo patrimonio nell'interesse preminente della società medesima.

Quanto al presupposto del *periculum in mora*, appare evidente che la revoca dell'amministratore scongiurerebbe il pericolo che il convenuto perseveri nella propria condotta di non trasparente gestione del patrimonio sociale, quale sinora descritta, pericolo vieppiù ricorrente ove si rifletta sul fatto che è non stato possibile svolgere un controllo tempestivo sulla amministrazione, considerando che  nonostante le ripetute richieste dei ricorrenti di accesso alla documentazione della società, ha omesso ogni riscontro, essendo denotato detto comportamento, nel contesto descritto, dall'effetto di impedire il possibile accertamento di irregolarità ai danni della società, benché in sé irrilevante ai fini della revoca, per quanto già detto. Detto comportamento non improntato a trasparenza è confermato dal fatto che, per quanto già accennato, in nessuna nota integrativa redatta dall'amministratore e parte integrante dei bilanci di esercizio dallo stesso predisposti è stata data adeguata illustrazione della natura della voce "crediti esigibili entro l'esercizio successivo".

Infine, va considerato come sia assolutamente pacifico che, alla revoca dell'amministratore, non consegue la possibilità da parte del Giudice di nominare amministratore giudiziario.

Essendo la revoca cautelare prodromica all'esercizio dell'azione di responsabilità, secondo l'allegazione di cui al ricorso, va evidenziata la sua natura conservativa, con il conseguente onere dei ricorrenti di iniziare il giudizio di merito



entro i termini di legge, dovendo le spese di lite essere regolate all'esito del merito medesimo.

P.Q.M.

revoca il convenuto D dalla carica di amministratore di C.

assegna termine di legge per l'inizio del giudizio di responsabilità.

Spese al definitivo giudizio di merito.

Si comunichi.

Venezia, 23 novembre 2015

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

